

Difetto del potere rappresentativo – Cass. n. 26871/2022

Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Difetto del potere rappresentativo - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Difesa dello pseudo rappresentato nel merito - Ratifica tacita - Equiparabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'inefficacia di un contratto di noleggio di una tendostruttura, in quanto concluso da un "falsus procurator", era stata eccepita, da parte dell'opponente al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, solo all'esito della consulenza tecnica grafologica che attestava la falsità di un documento dalla stessa prodotto, a fronte di un'iniziale difesa imperniata sulla diversa qualificazione del contratto alla stregua di compravendita, con deduzione dell'integrale pagamento del prezzo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26871 del 13/09/2022 (Rv. 665720 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1387, Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1399

Corte

Cassazione

26871

2022